



SENT. N. 84/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

nella persona del Giudice Monocratico delle Pensioni

Cons. Alessandra Olessina

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 21734 del registro di segreteria, sul ricorso promosso da:

F. P., nato a omissis, il omissis, residente a omissis, in Via omissis., c.f. omissis, rappresentato e difeso, in forza di procura in calce al ricorso, dagli Avv. Paolo Bonaiuti e Massimo Pavesio ed elettivamente domiciliato presso lo Studio legale del primo, sito in Roma, Via Riccardo Grazioli Lante n. 16, PEC: paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org

massiompavesio@pec.ordineavvocatitorino.it

CONTRO

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore

AVENTE AD OGGETTO

l'accertamento del diritto alla pensione privilegiata.

ESAMINATI gli atti e documenti di causa;

VISTO il Codice di Giustizia Contabile;

SENTITO all'udienza del 16 maggio 2024 il difensore del ricorrente, nessuno

presente per parte resistente, come da verbale.

FATTO

Il Sig. F. P., con il ricorso in esame, ha impugnato: il Decreto n. 225 in data 18/10/1991 concessivo di indennità una tantum pari a due annualità di pensione privilegiata di 8^ categoria della tabella A per l'infermità "*Esiti di frattura amielica di D12 con deformità a cuneo*"; il Decreto n. 250 in data 05/09/1995 concessivo di indennità una tantum pari a tre annualità di pensione privilegiata di 8^ categoria della tabella A per constatato aggravamento dell'infermità "*Esiti di frattura amielica di D12 con deformità a cuneo e lieve retrolistesi per interessamento del muro posteriore*", ed infine il Decreto n. 84 del 25/01/1999 con cui il Ministero ha respinto la seconda istanza di aggravamento per l'infermità "*Esiti stabilizzati di frattura somatica amielica di D12*".

Espone il ricorrente, in servizio dal 17/05/1985 e collocato in congedo illimitato per fine ferma in data 08/05/1986, che il giorno 30/09/1985, mentre si trovava a bordo dell'autocarro ASTRA BM 201, che accidentalmente usciva di strada, si procurava la frattura del corpo della XII^ vertebra dorsale, ferita lacero contusa del terzo medio della gamba destra e escoriazioni multiple.

Con processo verbale Mod. B n. 353 del 13/02/1986, la C.M.O. di Torino giudicava il ricorrente, per l'infermità "*Esiti stabilizzati di frattura somatica di D12*", idoneo al servizio militare ma "*non idoneo a marce o servizi armati*".

Con istanza pervenuta in data 13/10/1986 l'ex militare chiedeva la concessione della pensione privilegiata tabellare, cui seguiva la visita collegiale presso la Commissione Medica Ospedaliera di Torino che, con processo verbale Mod. B n. 2683 del 21/06/1990 ascriveva l'infermità "*Esiti frattura amielica di D12 con deformità a cuneo*" alla Tabella B con concessione di indennità una tantum

pari a due annualità di pensione privilegiata di 8^ categoria della Tabella A.

Pertanto, l'Amministrazione della Difesa emetteva il Decreto n. 225 del 18/10/1991, concessivo di indennità una tantum privilegiata pari a 2 annualità di 8^ categoria della Tabella A per l'infermità sopraindicata.

Il ricorrente presentava domanda di aggravamento in data 29/05/1993, a seguito della quale veniva sottoposto a visita presso il medesimo nosocomio, che, con processo verbale Mod. B n. 2452 del 03/06/1994, ascriveva la patologia, pur essendo aggravata, *“Esiti di frattura amielica di D12 con deformità a cuneo. Lieve retrolistesi per interessamento del muro posteriore”*, ad ulteriore indennità una tantum pari a tre ulteriori annualità di pensione privilegiata di 8^ categoria della Tabella A, con conseguente emissione del Decreto n. 250 del 05/09/1995.

A seguito di ulteriore istanza di aggravamento presentata dal ricorrente in data 08/10/1996, il Centro Militare di Medicina Legale di Torino, con processo verbale Mod ML/A nn. 1364 e 1364/1 del 17/07/1997, giudicava l'infermità sopradescritta non aggravata.

Il Comitato di Verifica per le cause di servizio, con Parere n. 9061/98 reso nell'adunanza del 29/10/1998 confermava il giudizio della C.M.O. di Torino, valutando l'infermità *“Esiti stabilizzati di frattura somatica amielica di D12”* NON AGGRAVATA in quanto *“l'entità di detta affezione non è tale da determinare una menomazione dell'integrità fisica meritevole di classificazione superiore a quella già assegnata, per l'assenza di segni clinici e strumentali di maggior rilievo medico-legale”*.

L'Amministrazione, conformandosi al citato giudizio medico-legale del comitato di Verifica, emetteva il Decreto n. 84 del 25/01/1999 negativo per non

costatato aggravamento.

Con il presente ricorso il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto alla pensione privilegiata vitalizia quantomeno di 8^a categoria della Tabella A dalla data di collocamento in congedo (08/05/1986) essendo la domanda di pensione privilegiata ordinaria dispiegata in data 8.10.1986; di 7^a categoria della Tabella A dalla data della prima domanda di aggravamento del 29.5.1993 (decorrenza 01/06/1994) o di 6^a categoria della Tabella A (per riscontrato aggravamento rispetto alle precedenti concessioni) in esito alla seconda domanda di aggravamento dell'8.9.1996 (decorrenza 01/10/1996), oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria.

In via subordinata ha chiesto, stante la natura della controversia, la nomina di uno o più consulenti tecnici medico-legali, iscritti anche presso gli Albi C.T.U. del Tribunale, affinché esprimessero motivato parere sull'effettivo giudizio diagnostico ed entità delle lesioni patite e patiendo al ricorrente alle singole date di riferimento in relazione alla citata richiesta di PPO, così come in relazione alle domande di aggravamento successive.

L'Amministrazione si è costituita in giudizio con memoria, eccependo: l'infondatezza della censura del ricorrente circa la mancata notifica dei sopra citati decreti; la tacita accettazione da parte del ricorrente - desumibile dall'avvenuta riscossione delle due indennità una tantum - della classifica determinata dalla CMO di Torino sia in sede di prima ascrizione, sia in sede di valutazione della domanda di aggravamento; la piena legittimità dell'iter di formazione degli atti medico-legali e amministrativi. Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso, riservandosi di depositare propria perizia medico-legale nel caso di CTU.

Con ordinanza n. 40/2022 è stato affidato incarico di CTU al dott. N.G., Medico

Legale iscritto all'albo dei Periti del Tribunale di Torino sul seguente quesito:"

Dica il CTU se l'infermità "Esiti di frattura amielica di D12 con deformità a cuneo" ascritta alla Tabella B con concessione di indennità una tantum pari a due annualità di pensione privilegiata di ottava categoria della Tabella A (decreto n. 225 del 18/10/1991) fosse o meno suscettibile di migliore classifica e quale classifica, e se alla data di presentazione delle due distinte domande di aggravamento (sfociate nei decreti nn. 250 del 5/9/1995 e 84 del 25/1/1999), l'infermità fosse o meno meritevole d'iscrizione a tabella A con concessione della Pensione Privilegiata a vita e quindi più precisamente: se la patologia di cui è affetto il ricorrente sia riconducibile a Tab A cat. 7 dalla data della prima domanda di aggravamento del 29.5.1993 o alla Tab. A cat. 6 in esito alla seconda domanda di aggravamento dell'8.9.1996".

Dietro richiesta della difesa di parte ricorrente, formulata in sede di udienza di giuramento del CTU del 6 dicembre 2022, il quesito è stato integrato come segue: *"Dica il CTU se sia clinicamente giustificata la riduzione da quattro a tre annualità di tabella B alla data del primo aggravamento e a quale percentuale di danno corrisponde l'infermità del F. tenuto conto del danno anatomo-funzionale e della parametrizzazione delle tabelle A e B".*

Con PEC del 12 maggio 2023 il CTU Dott. G. depositava la propria relazione, comprensiva della risposta alle osservazioni del CTP Dott. G. M. di parte ricorrente, con le seguenti conclusioni: *"Trattandosi di esiti di frattura di D12 ovvero al passaggio Dorso Lombare questa è maggiormente invalidante rispetto ad esempio ad una frattura di D11 o di L2 e già fin dalla prima visita alla CMO di Torino del 21.06.1990 doveva essere riconosciuta la TAB B*

Categoria ottava della TAB A con riconoscimento di cinque annuali ovvero del massimo da riconoscere. Anche alla luce dell'attuale obiettivazione clinica Non ritengo esserci i presupposti sanitari per riconoscere al sig. F. la Pensione Privilegiata riconducibile a Tab A cat. 7 dalla data della prima domanda di aggravamento del 29.5.1993 o alla Tab. A cat. 6 in esito alla seconda domanda di aggravamento dell'8.9.1996. In riferimento al quesito posto da Parte ricorrente se: clinicamente giustificata la riduzione da quattro a tre annualità di tabella B alla data del primo aggravamento" non mi compete entrare nel merito: ma se il massimo delle annualità è cinque era tecnicamente impossibile Riconoscere sei annualità!"

Con ordinanza n. 1/2023 questo Giudice disponeva la convocazione, per l'udienza del 5 ottobre 2023, del CTU, per chiarimenti sulla perizia depositata, in contraddittorio con i consulenti di parte.

A seguito dell'udienza del 5 ottobre 2023, con ordinanza n. 2/2023 questo Giudice riteneva: che la depositata relazione medico-legale redatta dal CTU nominato si presentasse, dal punto di vista argomentativo, non sufficientemente esplicativa delle motivazioni a supporto delle conclusioni rassegnate; che all'udienza all'uopo fissata non fossero state fornite dal CTU idonee, convincenti delucidazioni in ordine ai singoli specifici punti segnalati da parte ricorrente: in particolare, non risultasse essere stata data specifica risposta all'integrazione del quesito formulata da parte ricorrente (se fosse clinicamente giustificata la riduzione da quattro a tre annualità di tabella B alla data del primo aggravamento); non risultasse chiara la modalità di applicazione del principio di equivalenza anche in relazione a quanto evidenziato dal CTP di parte ricorrente; non fosse sufficientemente spiegato in quale misura andasse ad

incidere, dal punto di vista causale, sulla patologia lamentata dal ricorrente,

l'invecchiamento della colonna e l'attività lavorativa svolta dal medesimo

nell'ambito della palestra citata in qualità di magazziniere e istruttore.

Questo Giudice considerava che, allo stato degli atti, non fosse possibile

esprimere un sicuro giudizio sulla sussistenza o meno dei requisiti per il

riconoscimento del richiesto beneficio pensionistico in relazione alla patologia

lamentata dal ricorrente. Riteneva, pertanto, necessario, disporre un ulteriore

supplemento istruttorio, tramite l'acquisizione di apposito, più circostanziato e

puntuale parere medico-legale, che fornisse gli elementi necessari al giudizio,

sopperendo alle lacune sopra evidenziate e conferiva incarico alla Sezione

Speciale del Collegio Medico-Legale presso la Corte dei conti a Roma sul

seguente quesito: *“Dica il CTU se l’infermità “Esiti di frattura amielica di D12*

con deformità a cuneo” ascritta alla Tabella B con concessione di indennità

una tantum pari a due annualità di pensione privilegiata di ottava categoria

della Tabella A (decreto n. 225 del 18/10/1991) fosse o meno suscettibile di

migliore classica e quale classifica, e se alla data di presentazione delle due

distinte domande di aggravamento (sfociate nei decreti nn. 250 del 5/9/1995 e

84 del 25/1/1999), l’infermità fosse o meno meritevole d’iscrizione a tabella A

con concessione della Pensione Privilegiata a vita e quindi più precisamente:

se la patologia di cui è affetto il ricorrente sia riconducibile a Tab A cat. 7

dalla data della prima domanda di aggravamento del 29.5.1993 o alla Tab. A

cat. 6 in esito alla seconda domanda di aggravamento dell’8.9.1996.

Dica il CTU se sia clinicamente giustificata la riduzione da quattro a tre

annualità di tabella B alla data del primo aggravamento e a quale percentuale

di danno corrisponde l’infermità del F. tenuto conto del danno anatomo-

funzionale e della parametrizzazione delle tabelle A e B”.

Il predetto Collegio, in data 12 aprile 2024, esprimeva parere che: *“Gli esiti di frattura amielica di D12 con deformità a cuneo siano stati correttamente ascritti ad una Tabella B meritevole di una indennità una tantum pari a 4 annualità di pensione privilegiata di ottava categoria della Tabella A (decreto n. 225 del 18/10/1991) e che, alla data di presentazione delle due distinte domande di aggravamento (sfociate nei decreti nn. 250 del 5/9/1995 e 84 del 25/1/1999), l’infermità fosse da ritenere stabilizzata, e pertanto NON meritevole di migliore ascrivibilità tabellare ai fini di E.I. e P.P.O. e pertanto non riconducibile a nessuna delle categorie pensionistiche della tabella A”.*

Con note difensive in data 2 maggio 2024 e poi successivamente all’udienza del 16 maggio 2024 la difesa di parte ricorrente esprimeva considerazioni critiche nei confronti della CTU, a sostegno della propria posizione, e chiedeva un ulteriore supplemento istruttorio evidenziando un’irregolarità formale e procedurale (la relazione del CTU riporterebbe la firma di un membro relatore non presente alla visita e il Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti di Roma risulterebbe composto da tre membri, e non da cinque come previsto, due dei quali risulterebbero appartenenti all’Amministrazione controparte). Richiamava, inoltre, le considerazioni elaborate dal proprio consulente di parte Dott. M. (cfr. parere del 2 maggio 2024 agli atti) secondo cui l’infermità patita dal ricorrente avrebbe dovuto essere ascritta quantomeno all’ottava categoria della tabella A a vita, con decorrenza ab origine e non si sarebbe tenuto conto di due fattori: il fatto che il verbale della CMO del 17.07.1997 riportasse un esame radiografico dimostrante riduzione del canale midollare e la presenza di retrolistesi.

Esaurita la discussione, a seguito di camera di consiglio, il giudizio è stato definito, ed il dispositivo letto ai sensi dell'art. 167 c.g.c.

DIRITTO

La domanda attorea deve essere rigettata, in quanto, a seguito di approfondita ed esaustiva istruttoria, è emerso che non vi sono i presupposti per il riconoscimento - come richiesto dal ricorrente - del diritto alla pensione privilegiata vitalizia di cui alla Tabella A.

Infatti, ai due CTU incaricati è stato sottoposto il seguente medesimo quesito:

“Dica il CTU se l’infermità “Esiti di frattura amielica di D12 con deformità a cuneo” ascritta alla Tabella B con concessione di indennità una tantum pari a due annualità di pensione privilegiata di ottava categoria della Tabella A (decreto n. 225 del 18/10/1991) fosse o meno suscettibile di migliore classifica e quale classifica, e se alla data di presentazione delle due distinte domande di aggravamento (sfociate nei decreti nn. 250 del 5/9/1995 e 84 del 25/1/1999), l’infermità fosse o meno meritevole d’iscrizione a tabella A con concessione della Pensione Privilegiata a vita e quindi più precisamente: se la patologia di cui è affetto il ricorrente sia riconducibile a Tab A cat. 7 dalla data della prima domanda di aggravamento del 29.5.1993 o alla Tab. A cat. 6 in esito alla seconda domanda di aggravamento dell’8.9.1996.

Dica il CTU se sia clinicamente giustificata la riduzione da quattro a tre annualità di tabella B alla data del primo aggravamento e a quale percentuale di danno corrisponde l’infermità del F. tenuto conto del danno anatomico-funzionale e della parametrizzazione delle tabelle A e B”.

Al medesimo quesito i due CTU incaricati - il primo (Dott. N. G.) scelto nell'ambito dell'Albo dei periti del Tribunale di Torino, il secondo costituito

dal Collegio medico-legale presso la Corte dei conti - hanno dato risposta sostanzialmente conforme.

Infatti, il Dott. G., nelle sue conclusioni, ha espresso l'avviso: *“Non ritengo esserci i presupposti sanitari per riconoscere al sig. F. la Pensione Privilegiata riconducibile a Tab A cat. 7 dalla data della prima domanda di aggravamento del 29.5.1993 o alla Tab. A cat. 6 in esito alla seconda domanda di aggravamento dell'8.9.1996”*.

Il Collegio medico legale presso la Corte dei conti ha concluso il proprio articolato parere: *“Gli esiti di frattura amielica di D12 con deformità a cuneo siano stati correttamente ascritti ad una Tabella B meritevole di una indennità una tantum pari a 4 annualità di pensione privilegiata di ottava categoria della Tabella A (decreto n. 225 del 18/10/1991) e che, alla data di presentazione delle due distinte domande di aggravamento (sfociate nei decreti nn. 250 del 5/9/1995 e 84 del 25/1/1999), l'infermità fosse da ritenere stabilizzata, e pertanto NON meritevole di migliore ascrivibilità tabellare ai fini di E.I. e P.P.O. e pertanto non riconducibile a nessuna delle categorie pensionistiche della tabella A”*.

In particolare, quest'ultimo parere reca l'indicazione analitica di tutta la documentazione presa in esame ai fini della resa del parere e delle risultanze della visita medico-legale condotta presso la sede della Sezione speciale del Collegio medico-legale presso la Corte dei conti. Nella motivazione estesa del parere, poi, il Collegio medico-legale evidenzia che la frattura della XXII vertebra dorsale, cagionata dall'evento traumatico subito dal ricorrente, risulta localizzata unicamente a livello del corpo della vertebra, senza alcun coinvolgimento dell'arco neurale posteriore; la predetta lesione è stata definita

fin dall'esordio come "amielica", ovvero senza alcun interessamento del midollo spinale, permettendo, infatti, all'allora militare di completare il suo servizio obbligatorio, anche se con le dovute limitazioni inerenti i salti e le marce, a tutela del militare stesso, nonché la possibilità, a valle del congedo, di poter ricoprire, in ambito civile, dei ruoli con rilevante impiego fisico, quale quello di magazziniere ed istruttore fitness, dove tutt'oggi risulta ancora impiegato, anche se con orario lavorativo ridotto, come evidenziato anche dal primo CTU incaricato Dott. G..

Secondo il Collegio medico-legale, *"tale posizione a maggior ragione avalla un totale recupero funzionale della parte lesa: tale lesione pur comportando una deformazione a cuneo della vertebra D12 anche a distanza di anni non ha affatto compresso la parte posteriore del sacco durale, come risulta anche dal referto dell'ultimo esame RM menzionato. Tali esiti stabilizzati, già all'epoca non esimenti la prosecuzione del servizio militare di leva, che come noto prevede il mantenimento dei requisiti di arruolamento (coefficienti 1-2) a maggior ragione non limitarono le attuali mansioni, insegnate di fitness in ambito civile"*.

Il parere del Collegio medico-legale si sofferma poi a spiegare - a maggiore delucidazione rispetto alla CTU del Dott. G. - che *"gli esiti di una frattura amielica della dodicesima vertebra dorsale, in ambito civilistico-assicurativo e di danno biologico, in base alle più comuni tabelle, possono essere valutati con una percentuale di diminuzione della capacità lavorativa generica pari all'8-10 % in risarcimento civile, del 5% in tabella ANIA e 11-13% nella vecchia tabella INAIL DPR 1124/1965, mentre nella nuova tabella del danno biologico INAIL secondo DM del 2000 la valutazione arriva fino ad un*

massimale del 10%. Questa percentuale, ricondotta nell'ambito pensionistico di pertinenza, trova comunque un'equa ascrivibilità alla tabella B, ovvero, perfettamente in linea con quanto già in precedenza evidenziato, sia nei vari giudizi della CMO di Torino, sia da parte del Comitato per le pensioni privilegiate, sia della CTU del Dott. N. G. in ordine all'ordinanza n. 40/2022. Non da ultimo, anche in base alle risultanze della visita medico-legale condotta presso la sede di questa Sezione "Non segni di ipotonografia dei muscoli paravertebrali, rachide in asse. I movimenti sono liberi ed esprimibili su tutti i gradi di escursione, garantendo la flessione fino alla superficie volare delle tibie", ossia senza alcun rilevato impegno funzionale a carico degli arti inferiori e con buon recupero anche del tono-trofismo muscolare paravertebrale".

Il parere reso dal Collegio medico-legale della Corte dei conti è esaustivo, approfondito, logicamente sviluppato e chiaro, anche con riguardo ai profili che erano risultati non sufficientemente spiegati dalla precedente CTU resa dal Dott. G..

Si ritiene che le osservazioni (anche di tipo formale-procedurale) espresse dalla difesa di parte ricorrente non siano rilevanti e che la procedura istruttoria complessivamente espletata sia esaustiva e del tutto rispettosa del principio del contraddittorio e della formazione della prova.

Infine, appare destituita di fondamento giuridico la tesi del ricorrente secondo cui, in presenza di attribuzione di indennità una tantum che eccedano le cinque annualità di pensione privilegiata di ottava categoria, ne consegua una automatica ascrizione tabellare pensionistica con conferimento di pensione privilegiata.

Si ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con condanna del
ricorrente al pagamento, a favore di parte resistente, delle spese ai sensi dell'art.
31, comma 1, c.g.c., che si quantificano in dispositivo.

Devono essere poste a carico del ricorrente le competenze del CTU Dott. N. G.,
quantificate come da apposito decreto.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, nella sua composizione di Giudice Monocratico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, RIGETTA il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, a favore di parte resistente, delle spese ai sensi dell'art. 31, comma 1, c.g.c., che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori e maggiorazioni di legge se dovuti. Pone a carico del ricorrente la liquidazione delle competenze del CTU Dott. N. G., quantificate come da apposito decreto.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Torino, il 16 maggio 2024.

IL GIUDICE MONOCRATICO

Alessandra Olessina

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 11 luglio 2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina Scrugli

F.to digitalmente